

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 44 del 17/04/2025

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE			Proposta n. 930 del 03/04/2025
CODICE CRAM: DG.000.01	Ob. Funz.: B01GEN	CIG: B6544F0111	CUP:
Oggetto: Conferimento dell'incarico legale per recuperi coattivi delle somme di cui ai giudizi Arsial c/ (omissis) e Arsial c/ (omissis) e per l'esecuzione in forma specifica dell'accordo di mediazione Arsial c/ (omissis)			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 10/04/2025	Firma Antonio Celani
Responsabile P.O.	
Data 14/04/2025	Firma Annarita Aracri
Responsabile del procedimento	
Data 14/04/2025	Firma Annarita Aracri
Dirigente di AREA	
Data 14/04/2025	Firma Giacomo Guastella

CONTROLLO FISCALE							
Data 15/04/2025				Firma Sandra Cossa			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2025	U	1.03.02.99.002	13.242,83	2025	522	16/04/2025	
2025	U	1.03.02.99.002	1.800,46	2025	523	16/04/2025	
2025	U	1.03.02.99.002	6.518,68	2025	524	16/04/2025	
2025	U	1.03.02.99.002	1.500,00	2025	524	16/04/2025	
Istruttore							
Data 16/04/2025				Firma Laura Ridenti			
P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale							
Data 17/04/2025				Firma Sandra Cossa			
Dirigente di AREA							
Data 17/04/2025				Firma Giacomo Guastella			

OGGETTO: Conferimento dell'incarico legale per recuperi coattivi delle somme di cui ai giudizi Arsial c/ omissis e Arsial c/ omissis e per l'esecuzione in forma specifica dell'accordo di mediazione Arsial c/ omissis

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 10 marzo 2025, n. 28, avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 24 marzo 2025, n. 41, avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Rettifica;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- PREMESSO:

A) Vertenza Arsial c/ omissis:

- Che, con deliberazione n. 152/2009, Arsial conferiva l'incarico ad un legale esterno per la costituzione nel giudizio promosso dai Sigg. omissis nei confronti dell'Agenzia, iscritto al n. 411/2009 R.G. presso il Tribunale di Civitavecchia, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni subiti in conseguenza di un allagamento della proprietà degli attori asseritamente dipeso dalla mancata realizzazione delle opere di canalizzazione delle acque meteoriche lungo la strada ove era ubicato l'immobile danneggiato;
- Che, con sentenza n. 742 del 12.09.2017, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva la domanda risarcitoria proposta dagli attori e condannava Arsial a pagare: a) euro 33.533,00 in favore di omissis; b) euro 6.000,00 in favore di omissis; c) euro 2.830,00 in favore di omissis; il tutto (a b c) oltre interessi al 2,5% dal 29.01.2014 al 12.09.2017 ed interessi legali dal 12.09.2017 al soddisfo; condannava inoltre Arsial al ristoro delle spese legali per euro 10.000,00 oltre accessori e euro 400,00 per spese vive;
- Che Arsial proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Roma, giudizio iscritto al n. 1715/2018 R.G., confermando, con determinazione n. 650 del 08.11.2017, il conferimento legale al medesimo avvocato esterno incaricato in primo grado;
- Che, poiché durante il giudizio d'appello l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non veniva sospesa, l'Agenzia, a seguito dell'attivazione dell'esecuzione forzata da parte delle controparti, era costretta a pagare le somme di euro 56.070,67 complessive in favore delle controparti ed euro 18.771,20 in favore del legale delle stesse, n.q. di procuratore antistatario;
- Che, con sentenza n. 1074/2023, la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'impugnazione proposta da Arsial respingendo tutte le domande risarcitorie avanzate dalle controparti in primo grado, con condanna degli appellati alla refusione delle spese di lite per i due giudizi liquidate in euro 7.000,00 per il primo grado ed in euro 6.000,00 per il secondo grado, entrambe oltre accessori di legge;
- Che, con diffida prot. n. 10829 del 05.10.2023, Arsial chiedeva alle controparti il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1074/2023 nonché la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata e delle spese di registrazione sostenute;
- Che, a seguito di successiva corrispondenza con il legale delle controparti e del reperimento degli atti di causa presso il legale esterno che aveva patrocinato il giudizio, veniva accertato che la sentenza d'appello non conteneva la condanna delle controparti alla restituzione di quanto pagato da Arsial in esecuzione della sentenza di primo grado, poiché il legale esterno incaricato non aveva formulato specifica richiesta in merito nei propri atti d'appello;
- Che, pertanto, si rende necessario instaurare l'esecuzione forzata nei confronti delle controparti per il ristoro delle spese di lite come liquidate nella sentenza della Corte D'Appello di Roma n. 1074/2023 mentre occorre instaurare un nuovo giudizio per chiedere la condanna degli stessi alla restituzione di quanto versato da Arsial in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata, non avendo un titolo esecutivo in merito per quanto sopra esposto;

B) vertenza Arsial c/ omissis:

- Che, con determinazione n. 456 del 25.06.2019, Arsial conferiva l'incarico ai legali interni, congiuntamente ad un legale esterno, per la costituzione nel giudizio

d'Appello promosso dal Sig. omissis avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, sez. Lavoro, n. 397/2015, giudizio iscritto al n. 1185/2016 R.G. presso la Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro;

- Che, con sentenza n. 2576/2020, la Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, respingeva l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Arsial per euro 3.307,00 oltre accessori di legge;
- Che, trattandosi di un ex dipendente, l'Amministrazione riteneva di attendere l'avvio dell'esecuzione forzata, confidando in un possibile adempimento spontaneo, eventualmente mediante rateizzazione dell'importo;
- Che, tuttavia, non essendo stato trovato alcun accordo bonario, si rende necessario il conferimento dell'incarico legale per l'attivazione dell'esecuzione forzata subordinata, però, ad un previo tentativo di recupero bonario delle somme da parte del legale incaricato;

C) mediazione Arsial c/ omissis:

- Che, con istanza di mediazione depositata presso l'Organismo Saca S.r.l. il 05.05.2022, la omissis (già omissis) avviava un procedimento di mediazione nei confronti di Arsial avente ad oggetto l'usucapione abbreviata degli immobili siti in Viterbo, loc. Bagnaccio, censito al catasto al fg. 91 part. 22 sub. 1 e 4 nonché l'usucapione del terreno censito al fg. 29 part. 31;
- Che il procedimento di mediazione veniva iscritto presso l'Organismo Saca S.r.l. al n. 20/2022;
- Che Arsial formulava la propria adesione al suddetto procedimento di mediazione, conferendo la relativa procura al legale interno, avv. Annarita Aracri, per la necessaria assistenza al suddetto procedimento di mediazione, anche al fine di verificare, pur opponendosi alla richiesta di usucapione, l'esistenza di possibili soluzioni per regolarizzare la posizione dell'istante evitando un possibile successivo giudizio;
- Che, con determinazione direttoriale n. 1203 del 22.12.2022, veniva ratificato il conferimento d'incarico al legale interno avv. Annarita Aracri;
- Che il procedimento di mediazione si concludeva positivamente con il raggiungimento di un accordo conciliativo, come da verbale del 17.11.2022;
- Che l'accordo conciliativo prevedeva la vendita, da parte di Arsial, del cespite oggetto di mediazione, in favore della omissis (già omissis) al prezzo di euro 30.000,00, oltre euro 3.000,00 per indennità di occupazione, con impegno a stipulare l'atto notarile di compravendita immobiliare entro il mese di maggio 2023;
- Che, a seguito di corrispondenza intercorsa tra le parti, veniva concordato un leggero slittamento dei termini di stipula dell'atto di compravendita;
- Che, con deliberazione n. 41/CS/RE del 08.08.2023, Arsial approvava la vendita del cespite de quo in favore della omissis secondo quanto stabilito dall'accordo di conciliazione del 17.11.2022;
- Che, nonostante successiva corrispondenza intercorsa con il legale della controparte nonché formali richieste, da parte di Arsial, di pervenire alla stipula dell'atto di compravendita immobiliare, da ultimo con nota prot. n. 3015 del 06.02.2024, non si perveniva alla formalizzazione della vendita ed anzi la controparte non forniva più riscontri in merito;

- Che si rende necessario ottenere coattivamente l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla omissis nel verbale di mediazione del 17.11.2022, ovvero pervenire alla stipula dell'atto di compravendita immobiliare del cespite al prezzo di euro 30.000,00 oltre euro 3.000,00 per indennità di occupazione;
- Che, pur costituendo il verbale di mediazione titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010, trattandosi, nel caso di specie, di obbligazione in forma specifica, potrebbe essere necessario l'esperimento dell'azione giudiziale ex art. 2932 c.c.;

RILEVATO che, pertanto, si ritiene opportuno conferire gli incarichi legali per le pratiche sopra descritte per il recupero di tutte le somme di cui l'Agenzia risulta creditrice in ragione dei giudizi sopra descritti e per ottenere l'esecuzione in forma specifica di quanto disposto nell'accordo di mediazione relativamente alla pratica di mediazione sopra descritta;

CONSIDERATO che il carico di lavoro attualmente gravante sul legale interno, avv. Annarita Aracri, risulta di notevole entità e che, relativamente alla pratica omissis, sussiste un potenziale conflitto di interessi per essere stato il predetto debitore un dipendente dell'Agenzia in un periodo di tempo in cui anche il legale interno risultava già inserito nei ruoli di Arsial;

DATO ATTO che, pertanto, si ritiene opportuno conferire tali incarichi ad un legale esterno e che, vertendo le pratiche sopra descritte nella materia dell'esecuzione forzata, si ritiene opportuno incaricare il medesimo legale per tutte pratiche stesse;

VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni di ARSIAL, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 57 del 24/12/2015 e modificato con deliberazione del CdA n. 3 del 25/10/2018;

RILEVATO che il legale individuato, nel rispetto del suddetto Regolamento, ed in particolare dell'art. 8 co. 4 lett. a) ed e), risulta essere l'avv. Emanuela Vergari dello Studio Legale Vergari Associazione Professionale;

DATO ATTO che l'ammontare delle competenze professionali per gli incarichi sopra indicati, nel rispetto dei parametri forensi e con l'applicazione delle riduzioni previste dal Regolamento Arsial, risulta così calcolato:

- omissis euro 13.242,83;
- omissis euro 1.800,46;
- omissis euro 6.518,68;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno prevedere anche un ulteriore importo di euro 1.500,00 per le spese vive che il legale esterno dovrà sostenere in tutte le procedure sopra indicate (contributi unificati, spese notifica ecc.), spese che potranno essere quantificate in modo esatto solamente all'atto dell'effettuazione degli adempimenti;

DATO ATTO che l'importo totale delle competenze per i predetti incarichi legali, comprensivo anche delle spese vive di cui sopra, ammonta a complessivi euro 23.061,97, importo che potrà essere soggetto ad eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in esito all'effettiva attività giudiziaria espletata ed alle spese vive effettivamente sostenute;

VISTA la nota prot. n. 3743 del 21.03.2025, con la quale il Servizio Avvocatura chiedeva all'avv. Vergari la disponibilità ad assumere gli incarichi sopra descritti, indicando i valori e le modalità di calcolo dei compensi;

VISTA la nota prot. n. 3792 del 24.03.2025, con la quale l'avv. Vergari accettava il conferimento degli incarichi sopra indicati, confermando anche gli importi come sopra presuntivamente calcolati;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire l'incarico legale all'avv. Emanuela Vergari dello Studio Legale Vergari Associazione Professionale per:

- a) Pratica omissis: recupero delle somme liquidate nella sentenza della Corte D'Appello di Roma n. 1074/2023 nonché attivazione del giudizio per ottenere la restituzione di quanto versato da Arsial in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello, previo esperimento del tentativo di recupero bonario delle suddette somme;
- b) Pratica omissis: recupero delle somme liquidate nella sentenza della Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, n. 2576/2020, previo esperimento del tentativo di recupero bonario delle suddette somme;
- c) Pratica omissis: esecuzione in forma specifica di quanto disposto nell'accordo di mediazione del 17.11.2022 per ottenere la stipula dell'atto di compravendita immobiliare del cespite al prezzo di euro 30.000,00 oltre euro 3.000,00 per indennità di occupazione, previa diffida;

RITENUTO, inoltre, di dover impegnare la somma di euro 13.242,83, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, che reca la necessaria disponibilità, in favore dello Studio Legale Vergari Associazione Professionale, con sede in Roma, via della Meloria n. 61, c.f. e p. IVA 06917781004, a titolo di competenze professionali per l'incarico legale relativo alla pratica Schettino, con riserva di deduzione dell'importo di euro 250,00 dallo studio della controversia nel caso di esito negativo della fase stragiudiziale;

RITENUTO, altresì, di dover impegnare la somma di euro 1.800,46, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, che reca la necessaria disponibilità, in favore dello Studio Legale Vergari Associazione Professionale, con sede in Roma, via della Meloria n. 61, c.f. e p. IVA 06917781004, a titolo di competenze professionali per l'incarico legale relativo alla pratica Todaro;

RITENUTO, altresì, di dover impegnare la somma di euro 6.518,68, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, che reca la necessaria disponibilità, in favore dello Studio Legale Vergari Associazione Professionale, con sede in Roma, via della Meloria n. 61, c.f. e p. IVA 06917781004, a titolo di competenze professionali per l'incarico legale relativo alla pratica Conti S.r.l., con riserva di deduzione dell'importo di euro 500,00 dallo studio della controversia nel caso di esito negativo della fase stragiudiziale;

RITENUTO, infine, di dover impegnare la somma di euro 1.500,00 sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, che reca la necessaria disponibilità, in favore dello Studio Legale Vergari Associazione Professionale, con sede in Roma, via della Meloria n. 61, c.f. e p. IVA 06917781004, a titolo di spese vive per gli incarichi legali di cui alla presente determinazione;

ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG n. B6544F0111;

NON ACQUISITO dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP non trattandosi di progetto di investimento pubblico;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA del Servizio Avvocatura della Direzione Generale

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI CONFERIRE l'incarico legale all'avv. Emanuela Vergari dello Studio Legale Vergari Associazione Professionale per:

- a) Pratica omissis: recupero delle somme liquidate nella sentenza della Corte D'Appello di Roma n. 1074/2023 nonché attivazione del giudizio per ottenere la restituzione di quanto versato da Arsial in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello, previo esperimento del tentativo di recupero bonario delle suddette somme;
- b) Pratica omissis: recupero delle somme liquidate nella sentenza della Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, n. 2576/2020, previo esperimento del tentativo di recupero bonario delle suddette somme, previo esperimento del tentativo di recupero bonario delle suddette somme;
- c) Mediazione omissis: esecuzione in forma specifica di quanto disposto nell'accordo di mediazione del 17.11.2022 per ottenere la stipula dell'atto di compravendita immobiliare del cespite al prezzo di euro 30.000,00 oltre euro 3.000,00 per indennità di occupazione, previa diffida;

DI IMPEGNARE la somma di euro 13.242,83, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, che reca la necessaria disponibilità, in favore dello Studio Legale Vergari Associazione Professionale, con sede in Roma, via della Meloria n. 61, c.f. e p. IVA 06917781004, a titolo di competenze professionali per l'incarico legale relativo alla pratica Schettino, con riserva di deduzione dell'importo di euro 250,00 dallo studio della controversia nel caso di esito negativo della fase stragiudiziale;

DI IMPEGNARE la somma di euro 1.800,46, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, che reca la necessaria disponibilità, in favore dello Studio Legale Vergari Associazione Professionale, con sede in Roma, via della Meloria n. 61, c.f. e p. IVA 06917781004, a titolo di competenze professionali per l'incarico legale relativo alla pratica Todaro;

DI IMPEGNARE la somma di euro 6.518,68, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, che reca la necessaria disponibilità, in favore dello Studio Legale Vergari Associazione Professionale, con sede in Roma, via della Meloria n. 61, c.f. e p. IVA 06917781004, a titolo di competenze professionali per l'incarico legale relativo alla pratica Conti S.r.l., con riserva di deduzione dell'importo di euro 500,00 dallo studio della controversia nel caso di esito negativo della fase stragiudiziale;

DI IMPEGNARE la somma di euro 1.500,00 sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio

finanziario 2025, che reca la necessaria disponibilità, in favore dello Studio Legale Vergari Associazione Professionale, con sede in Roma, via della Meloria n. 61, c.f. e p. IVA 06917781004, a titolo di spese vive per gli incarichi legali relativi alle pratiche Schettino, Todaro e Conti S.r.l. di cui alla presente determinazione;

DI COMUNICARE al professionista incaricato, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "Riferimento Amministrazione"* il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.LGS. 33/2013	15	1-2		x			x	
d.lgs. 33/2013	23				X			X